

# Codice penale svizzero

## (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner)

### Modifica del 3 ottobre 2003

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 28 ottobre 2002<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 19 febbraio 2003<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Il Codice penale<sup>3</sup> è modificato come segue:

#### *Art. 66<sup>bis</sup>, titolo marginale*

2a. Desistenza e  
impunità. Autore  
colpito dalle  
conseguenze  
del suo atto

#### *Art. 66<sup>ter</sup> 4*

Coniuge o  
partner quale  
vittima

<sup>1</sup> In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3 e 4), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), l'autorità penale competente può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

- a. la vittima è il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il divorzio è stato pronunciato da meno di un anno oppure la vittima è il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner dell'autore e la separazione è avvenuta da meno di un anno; e
- b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell'autorità competente.

<sup>1</sup> FF **2003** 1732

<sup>2</sup> FF **2003** 1761

<sup>3</sup> RS **311**

<sup>4</sup> All'entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351), l'articolo 66<sup>ter</sup> della presente revisione sarà inserito nel CP come nuovo articolo 55a con il seguente titolo marginale: «3. Sospensione del procedimento. Coniuge o partner quale vittima». Inoltre, il titolo prima dell'art. 52 sarà completato come segue: «Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento». Nel contempo, il titolo marginale dell'art. 52 sarà completato come segue: «1. Motivi d'impunità. Punizione priva di senso».

<sup>2</sup> Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione provvisoria del procedimento.

<sup>3</sup> Qualora il consenso non sia revocato, l'autorità penale competente emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.

<sup>4</sup> Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere presa in ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso per nullità alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Sono legittimati a ricorrere l'imputato, l'accusatore pubblico e la vittima.

*Art. 123 n. 2, terzo e quarto comma*

2. La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d'ufficio,

...

se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio,

se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.

*Art. 126 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente:

- a. contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;
- b. contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
- c. contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.

*Art. 180 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il colpevole è perseguito d'ufficio se:

- a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
- b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.

*Art. 189 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

*Art. 190 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

## II

Il Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>5</sup> è modificato come segue:

*Art. 47a, titolo marginale*

Desistenza e  
impunità. Autore  
colpito dalle  
conseguenze  
del suo atto

*Art. 47b<sup>6</sup>*

Coniuge o  
partner quale  
vittima

<sup>1</sup> In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

- a. la vittima è il coniuge dell'autore e l'atto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio oppure la vittima è il partner eterosessuale o omosessuale dell'autore, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione; e
- b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda del giudice istruttore, dell'uditore o del tribunale militare.

<sup>5</sup> **RS 321**

<sup>6</sup> All'entrata in vigore della revisione del 23 marzo 2003 della parte generale del Codice penale militare (FF **2003** 2438), l'articolo 47b della presente revisione sarà inserito nel CPM come nuovo articolo 46b con il seguente titolo marginale: «3. Sospensione del procedimento. Coniuge o partner quale vittima». Inoltre, il titolo prima dell'art. 45 sarà completato come segue: «IV. Dell'impunità e della sospensione del procedimento». Nel contempo, il titolo marginale dell'art. 45 sarà completato come segue: «1. Motivi d'impunità. Riparazione».

<sup>2</sup> Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione provvisoria del procedimento.

<sup>3</sup> Qualora il consenso non sia revocato, l'uditore o il tribunale militare emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.

<sup>4</sup> Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o secondo l'articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>7</sup>. La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.

<sup>5</sup> Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.

*Art. 155a*

*Abrogato*

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christophe Thomann

Il segretario: Christoph Lanz

#### *Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2004.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2004.

10 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>7</sup> RS 322.1

<sup>8</sup> FF 2003 5775

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

